



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2007, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 11.04.2007 al giorno 25.04.2007, divenuta esecutiva il giorno 21.04.2007

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 25.04.2007 al 10.05.2007

Data di entrata in vigore: 11.05.2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Aliquote.....	3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	3
Art. 4 – Soggetto passivo e imponibile.....	3
Art. 5 – Rinvio ad altre disposizioni di legge.....	4
Art. 6 – Efficacia.....	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, e s.m.i..
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 2 - Aliquote

1. Il Comune di Valenza applica, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nelle seguenti misure:
 - anno 1999: 0,2 punti percentuali;
 - anno 2000: 0,4 punti percentuali;
 - anni dal 2001 al 2006: 0,5 punti percentuali.
2. Il Comune, a partire dal 1 gennaio 2007, intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, pari allo 0,3 portando complessivamente l'aliquota allo 0,8 per cento.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002.
4. Per gli anni a seguire la variazione dell'aliquota verrà determinata dall'organo comunale competente entro i termini fissati dalla legge dello Stato.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data stabilita dalla normativa statale. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. I proventi versati a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vengono ripartiti fra i Comuni secondo quanto stabilito dalla normativa statale.

Art. 4 - Soggetto passivo e imponibile

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,8 per cento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Art. 5 – Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. di istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. .

Art. 6 - Efficacia

1. Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007.